



*Ministero della Transizione Ecologica*

**Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS  
Sottocommissione VAS**

\* \* \*

**Parere n. 9 del 26/03/2021**

<b>Piano:</b>	<p><i>Verifica di assoggettabilità alla VAS</i></p> <p><i>Piano di gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (2021-2027)</i></p> <p><b>ID_VIP: 5584</b></p>
<b>Autorità Proponente:</b>	<i>Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali</i>
<b>Autorità Procedente:</b>	<i>Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali</i>

## **La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS**

### **Sottocommissione VAS**

**RICHIAMATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D. Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34, Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017 n. 342, recante *Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2, recante *Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

**RICHIAMATA** la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la *verifica di assoggettabilità a VAS*:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS)*;
- il D.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:
  - ✓ l’art. 5, recante “*Definizioni*”, e in particolare il comma 1, let. m-bis) secondo cui si intende per: “*verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate*”;
  - ✓ l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina*” e, in particolare:
    - il comma 2 secondo cui “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
      - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione*

*dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*

*b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”;*

- *il comma 3 secondo cui “Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.”*
- *il comma 3-bis secondo cui “L'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.”*
- *l'art. 12, recante; “Verifica di assoggettabilità” e, in particolare, il comma 3, secondo cui “Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente” e il comma 4, secondo cui “L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni”.*
  - ✓ *l'Allegato 1 alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, recante “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12”;*
- *il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;*
- *il Decreto Legislativo 22.01.2004 n° 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n° 137;*
- *la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”;*
- *la Legge 29 aprile 2015, n. 57 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”;*
- *le Linee Guida Commissione Europea “Assessment of plans and projects significantly affecting*

*Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EE*”;

- le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - *Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"*;
- le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- le Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea - 2013 (*Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment*);
- le Linee Guida *"Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente- Commissione Europe-2003"*;
- la *"Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano"* MIBACT-2018.

**RICHIAMATA** la seguente normativa di settore:

- **la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) che ha istituito "un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque"**;
- **la Direttiva 2006/118/CE "sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento"**;
- **il D.Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale è stata recepita la Direttiva 2000/60/CE;**
- la Direttiva 2007/60/CE *"relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni"* che ha istituito a livello europeo un quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei rischi da alluvioni, volto principalmente a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, oltre che i possibili danni all'ambiente, al patrimonio culturale e alle attività economiche connesse con i fenomeni in oggetto;
- il D.Lgs. 49/2010 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- la Direttiva 2008/56/CE che ha istituito *"un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino"*;
- **la Direttiva 2008/105/CE "relativa a standard di qualità nel settore della politica delle acque"**;
- **manuali e Linee Guida 109/2014 del SNPA;**
- le Linee guida europee *"Floods Directive reporting guidance 2018"*;
- le *"NOTE per il reporting artt. 4 e 5 della Dir. 2007/60/CE2 (2019)"* redatte da ISPRA.

**DATO ATTO** che:

- il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, è l’Autorità Competente cui spetta il compito di esprimere il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
- l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (d’ora innanzi *Autorità Proponente*) in data 16/06/2020 con nota prot. 2991/2020 e in data 17/06/2020 con nota prot. 3037/2020, successivamente perfezionate in data 21/10/2020 con nota prot. 5755/2020 ha presentato, per competenza, alla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi *Divisione*) la domanda per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., relativamente al “*Piano di gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (2021–2027)*”;
- le suddette note sono state acquisite dalla Divisione rispettivamente con prot.n. MATTM/45134 in data 16/06/2020, con prot.n. MATTM/45844 in data 17/06/2020, con prot.n. MATTM/86453 in data 26/10/2020;
- la Divisione con nota prot.n. MATTM/97794 in data 26/11/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi *Commissione*) con prot. n. CTVA/3872 in data 26/11/2020, ha trasmesso per l’avvio dell’istruttoria della Verifica di assoggettabilità a VAS:
  - ✓ la domanda sopracitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata;
- la Divisione con la suddetta nota prot.n. MATTM/97794 in data 26/11/2020 ha comunicato inoltre:
  - ✓ il proprio “*accordo sull’elenco proposto dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA)*”;
  - ✓ l’avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al Rapporto Preliminare sul sito internet istituzionale dell’autorità competente;
- con nota prot. MATTM/98382 del 27/11/2020 acquisita al prot. CTVA/3907 del 27/11/2020, la Divisione ha designato, prendendo atto della proposta di assegnazione trasmessa dal Presidente della Commissione, il Referente Istruttore della presente procedura;
- con nota prot. MATTM/103287 del 10/12/2020 acquisita al prot. CTVA/4121 del 10/12/2020, la Divisione ha trasmesso la notifica di avvio della consultazione sul Rapporto Preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (d’ora innanzi *SCA*) inviata con nota prot. MATTM/97795 del 26/11/2020;
- con nota prot. 6823/2020 del 3/12/2020, acquisita al prot. CTVA/4283 del 17/12/2020, l’Autorità Proponente ha convocato con modalità di videoconferenza i SCA per la presentazione del Rapporto Preliminare;
- con nota prot. 354/2021 del 22/01/2021, acquisita al prot. CTVA/280 del 22/01/2021, l’Autorità Proponente ha comunicato alla Commissione la propria disponibilità a supportare la fase istruttoria in corso;

**VISTE** le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell’art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale:

<b>n.</b>	<b>Osservazioni pervenute</b>	<b>Prot. acquisizione DGCRESS</b>	<b>Data</b>
1	Osservazioni SCA dell'ATO Veronese - Consiglio di Bacino Veronese	MATTM-2020-0104436	14/12/2020

<b>n.</b>	<b>Osservazioni pervenute</b>	<b>Prot. acquisizione DGCRESS</b>	<b>Data</b>
2	Osservazioni SCA del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia	MATTM-2020-0107824	22/12/2020
3	Osservazioni Consorzio di Bonifica Pianura Friulana	MATTM-2020-0108781	24/12/2020
4	Osservazioni Consorzio di Bonifica Pianura Isontina	MATTM-2020-0109171	28/12/2020
5	Osservazioni CLEA - Direzione Generale per il clima l'energia e l'aria	MATTM-2020-0109808	29/12/2020
6	Osservazioni ARPAV AOO UNICA e Allegato	MATTM-2020-0110336	30/12/2020
7	Osservazioni SUA - Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua in data	MATTM-2020-0110272	30/12/2020
8	Osservazioni CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE	MATTM/2020/0110560	31/12/2020
9	Osservazioni Consorzio di Bonifica Bacchiglione	MATTM/2020/0110584	31/12/2020
10	Osservazioni Acque Risorgive Consorzio di Bonifica	MATTM/2020/0110579	31/12/2020
11	Osservazioni Cons. Bonifica Adige Euganeo	MATTM/2020/0110602	31/12/2020
12	Osservazioni ANBI Veneto - Associazione Regionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue	MATTM/2020/0110632	31/12/2020
13	Osservazioni Consorzio di Bonifica Veronese	MATTM/2020/0110633	31/12/2020
14	Osservazioni Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia	MATTM/2020/0110654	31/12/2020
15	Osservazioni Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi	MATTM/2020/0110665	31/12/2020
16	Osservazioni ARPA Friuli-Venezia Giulia	MATTM/2021/0000318	04/01/2021
17	Osservazioni Consorzio di Bonifica Piave	MATTM/2021/0006897	25/01/2021

**PRESO ATTO** che relativamente al *Piano di gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (2021–2027)* (d'ora innanzi *PGA*):

- ✓ con D.M. n. 80 del 1/04/2010, emanato di concerto tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è stato espresso – tenuto conto del parere n. 424 del 11/02/2010 della Commissione e del parere prot. n. 13455 del 10/12/2009 del MIBAC - il parere positivo alla VAS sul PGA con prescrizioni (*parere motivato*);
- ✓ con il parere n. 923 del 11/05/2012 la Commissione ha ritenuto ottemperate le prescrizioni contenute nel D.M. n. 80 del 1/04/2010;
- ✓ con la Determina Direttoriale DVA-2014-0034584 del 24/10/2014 – tenuto conto del parere n. 1620 del 3/10/2014, è stato emanato, con prescrizioni, il provvedimento di esclusione dalla VAS dell' "Aggiornamento del Piano di gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali";
- ✓ con il parere n. 3239 del 10/01/2020 la Commissione ha valutato il 1° Report di Monitoraggio 2018 dell'aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (2015-2021), formulando osservazioni per la redazione dei successivi report;

## CONTENUTI TECNICI E VALUTATIVI

### PREMESSO che:

- il PGA è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (*Direttiva Quadro Acque*), recepita a livello nazionale dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico;
- la Direttiva Quadro Acque prevede che l'elaborazione, l'aggiornamento e la revisione ciclica del PGA siano condotti con il più ampio coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate, incoraggiandone la partecipazione attiva;
- il PGA è lo strumento di pianificazione che definisce le misure necessarie a raggiungere gli **obiettivi ambientali** (il *buono stato* dei corpi idrici superficiali e sotterranei naturali e il *buon potenziale ecologico* di quelli superficiali o *fortemente modificati*) e gli **obiettivi di qualità per specifica destinazione** dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto idrografico;
- il PGA 2015, tuttora vigente ed in fase di attuazione, è un riesame del Piano adottato nel febbraio del 2010 e ne costituisce il primo aggiornamento;
- al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle misure di piano, è stato predisposto un piano di monitoraggio VAS ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.152/2006, i cui report sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino;
- il riesame del PGA, prescritto ogni 6 anni ai sensi dell'art. 13 comma 7 della Direttiva 2000/60/CE, implica il controllo del progressivo avvicinamento agli obiettivi ambientali prefissati e la conseguente definizione di una strategia d'azione differenziata nel caso di raggiungimento o meno degli obiettivi. Nel caso di raggiungimento degli obiettivi verrà attuata una strategia finalizzata al mantenimento delle condizioni di qualità raggiunte, viceversa nel caso di evoluzione non significativa dello stato ambientale verso gli obiettivi fissati, che potenzialmente può comportare il mancato raggiungimento degli stessi nei tempi previsti, la strategia sarà quella di rimodulare il sistema di interventi, o parte di esso, pur nel consolidamento delle tipologie di misure previste, in funzione di una maggiore efficacia d'azione;

- nel secondo aggiornamento al 2021 del PGA, oggetto della presente valutazione, sono esaminati ed aggiornati i contenuti del Piano precedente (PGA 2015) nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva Quadro Acque (art. 14);
- il secondo aggiornamento del PGA dovrà essere adottato entro dicembre 2021 e inviato alla CE entro marzo 2022 per l'avvio dell'ultimo sessennio di pianificazione; - l'Autorità Proponente dichiara che *“le principali questioni ambientali che il PGA si propone di affrontare per raggiungere gli obiettivi previsti dalla Direttiva Quadro sono state individuate nei precedenti cicli di pianificazione e costituiscono il riferimento generale anche per il futuro ciclo di pianificazione 2021-2027 che si avvierà con l'approvazione del PGA 2021”*;

**PRESO ATTO** che il presente parere:

- riguarda una verifica di assoggettabilità a VAS relativa al *Piano di gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (2021–2027)* in quanto trattasi di un aggiornamento della precedente versione del Piano relativo al II Ciclo e ricade nella fattispecie definita dalla norma avanti citata (D.Lgs 152/2006 art. 6 comma 3) quale *“modifiche minori”* dei piani e dei programmi di cui al comma 2, per i quali è prevista una verifica di assoggettabilità a VAS;
- che tale verifica di assoggettabilità ha la finalità di valutare se tale aggiornamento, con le modifiche introdotte, possa aver effetti significativi sull'ambiente e debba quindi essere sottoposto al processo di VAS nella sua interezza;
- ha per oggetto l'esame della seguente documentazione inviata in allegato all'istanza dall'Autorità Proponente, così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot.n. MATTM/97794 in data 26/11/2020:
  - ✓ Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi dell'art.12, comma 1, del D. Lgs. 152/2006;
  - ✓ Elenco Soggetti competenti in materia ambientale;
  - ✓ Elenco delle aree protette;

**EVIDENZIATO** che, con riferimento al PGA, il Rapporto Preliminare riporta le seguenti informazioni:

- per lo sviluppo del Rapporto Preliminare si sono seguite le indicazioni contenute nei seguenti documenti di supporto:
  - 1) “Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS” – MANUALI E LINEE GUIDA 124/2015 – ISPRA;
  - 2) “Indicazioni metodologiche e operative per il monitoraggio VAS” – 2012 – MATTM, ISPRA, Poliedra Politecnico di Milano;
  - 3) “Proposta di Norme tecniche per la redazione dei documenti previsti nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica” – 2012 – ISPRA;
  - 4) “Semplificazione, coordinamento ed integrazione dei procedimenti ambientali (VAS-VIncAVIA- AIA)” – 2010 – MATTM;
  - 5) “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC” – 2001



– Commissione Europea.

- il Rapporto Preliminare Ambientale riporta in allegato l'elenco aggiornato delle aree protette che rientrano nei confini del Distretto;
- sulla base del Censimento della popolazione realizzato da ISTAT nel 2011 (per i comuni parzialmente ricompresi nel distretto si è attribuita una popolazione proporzionale alla superficie interessata), la popolazione residente all'interno del distretto idrografico delle Alpi Orientali è di poco più di sei milioni di unità. Il bacino più popolato è quello del Brenta-Bacchiglione, che conta attualmente una popolazione di circa 1,6 milioni di abitanti, pari al 23% del totale. L'Adige, comprensivo anche del bacino della Drava italiana, presenta una popolazione di 1.372.000 abitanti (circa il 20% del totale distrettuale); significativa anche la popolazione residente nel bacino scolante nella laguna di Venezia che conta 1,1 milioni di abitanti.
- il distretto idrografico delle Alpi Orientali è stato individuato, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 152/2006, dall'aggregazione di 12 bacini idrografici tutti recapitanti nell'alto Adriatico, nel tratto costiero compreso tra il confine italo-sloveno, ad est, ed il Canalbianco nel distretto del fiume Po, a sud. Si tratta in particolare dei bacini dell'Adige, del Brenta-Bacchiglione, del bacino scolante nella laguna di Venezia, del bacino del Piave, del bacino del Sile, della pianura tra Piave e Livenza, del bacino del Livenza, del bacino del Lemene, del bacino del Tagliamento, del bacino scolante nella laguna di Marano e Grado, del bacino dell'Isonzo e del bacino del Levante. Fanno parte del territorio distrettuale, ancorché non recapitanti nel mare Adriatico, due modeste porzioni del bacino del Danubio: si tratta in particolare del bacino dello Slizza, collocato alle estreme propaggini nord-orientali del distretto, e del bacino della Drava italiana, compreso tra il bacino del Piave e quello dell'Adige, immediatamente a ridosso della linea di confine italo-austriaca. I bacini del distretto, sebbene di media dimensione, presentano tuttavia un assetto idrografico vario ed articolato: torrentizio è il regime delle maggiori aste fluviali che hanno origine sull'arco montano; di risorgiva è il regime di alcuni corpi idrici della pianura veneto friulana (in particolare Livenza e Sile); carsico è il regime del Timavo, nell'ambito del bacino del Levante.
- Ai sensi dell'art. 13 della Direttiva Qualità Acque il PGA è lo strumento di attuazione della Direttiva per ogni distretto idrografico e sviluppa sostanzialmente i seguenti elementi:
  - o Identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
  - o Analisi delle pressioni antropiche significative sulle acque;
  - o Definizione dello stato ambientale dei corpi idrici sulla base degli esiti dei monitoraggi;
  - o Individuazione degli obiettivi ambientali dei corpi idrici;
  - o Definizione del programma delle misure per il raggiungimento degli obiettivi ambientali.
- Il PGA è dunque lo strumento di pianificazione che definisce le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi ambientali (**il "buono stato" dei corpi idrici superficiali e sotterranei naturali e il "buon potenziale ecologico" di quelli superficiali artificiali o "fortemente modificati"**) e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto idrografico. Gli obiettivi ambientali sono definiti nel PGA ai sensi dell'art.4 della Direttiva e si concretizzano nel raggiungimento per ciascun corpo idrico superficiale e sotterraneo di uno stato di qualità ambientale entro una scadenza temporale che era generalmente individuata nel 2015 dal primo PGA (2009-2015) e poi aggiornata ove necessario al 2021 con l'aggiornamento del PGA (2015-2021) e al 2027 con il secondo aggiornamento attualmente in corso e oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità.


- Il PGA viene rivisto ogni 6 anni. Per il distretto delle Alpi orientali sono state effettuati gli aggiornamenti riportati nella tabella seguente:

Denominazione	Periodo di riferimento	Data di approvazione
Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi orientali	2009 - 2015	DPCM 23/04/2014
Primo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto delle Alpi orientali	2015 - 2021	DPCM 27/10/2016
Secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto delle Alpi orientali	2021 - 2027	In corso di elaborazione


- L'aggiornamento del PGA 2021-2027 è affiancato da un articolato percorso di consultazione pubblica. Saranno programmati degli incontri con i soggetti competenti in materia ambientale per illustrare i contenuti del Rapporto preliminare. Tali incontri si terranno successivamente alla trasmissione del citato documento da parte dell'Autorità Competente ai soggetti competenti in materia ambientale, nel rispetto delle tempistiche di espressione del relativo parere indicate all'art. 12 comma 2 del D. Lgs. 152/2006.
- Lo scopo della Direttiva viene di fatto perseguito attraverso programmi di misure specificati nel PGA, che puntano al raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti. Il programma delle misure rappresenta l'insieme delle azioni di carattere strutturale (opere) e non strutturale (norme e regolamenti) che devono essere messe in atto per il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici. Secondo le dichiarazioni della Autorità Proponente, trattandosi di un aggiornamento di piano, il programma delle misure sarà sviluppato a partire da una valutazione e rivisitazione di quanto contenuto nell'attuale PGA (2015-2021), integrando o modificando le misure già presenti alla luce dei nuovi sviluppi che emergeranno dall'analisi delle pressioni, dai monitoraggi dei corpi idrici e dall'efficacia di azione delle misure. In base a quanto disposto dall'art. 11 della Direttiva Quadro Acque, ciascun programma di misure annovera le cosiddette "misure di base" e, ove necessario, le "misure supplementari".
- Nel PGA 2015-2021, tutt'ora in fase di attuazione, è stato previsto un programma formato da 1311 misure. Di queste: il 62% rappresentano misure individuali; il 38% rappresentano "misure generali". La gran parte delle misure (779, pari al 59%) rappresentano interventi di tipo strutturale. Una significativa porzione (409 misure, pari al 31% del totale) è rappresentata da misure non strutturali, cioè da norme e/o regolamenti. La parte residuale è formata da misure di monitoraggio (114 misure, pari al 9%) e da misure di tipo misto (9 misure).
- La Commissione Europea, (*WFD Reporting Guidance 2016* - versione 6.0.4 del 16 dicembre 2016), ha preventivamente individuato alcune "tipologie chiave di misure", più note con l'acronimo KTM (*key type measures*). Ogni misura di piano è stata associata ad una Tipologia chiave di misura (KTM). Nel percorso di aggiornamento del PGA 2015-2021 le diverse tipologie di pressioni significative, costituenti l'esito della cosiddetta "Analisi delle pressioni", sono state associate alle 25 KTM. Ogni misura di piano è stata poi associata ad una KTM. L'efficacia di ogni KTM è stata poi espressa attraverso l'indicatore "Numero di Corpi idrici che necessitano della KTM". Tale indicatore diminuisce progressivamente in relazione all'attuazione delle misure di piano. Si evidenzia la netta prevalenza delle misure di realizzazione o adeguamento degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (oltre 500 misure) che, con le misure di "Ricerca e miglioramento della base di conoscenze per ridurre l'incertezza", rappresentano nel complesso quasi il 65% del numero di misure previste dal precedente PGA.

- Il programma delle misure, nel perseguire gli obiettivi della direttiva quadro acque, è coerente con altri orientamenti strategici individuati e definiti in sede nazionale o comunitaria. In particolare:
  - con la strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti, con particolare riguardo a quelle misure che perseguono l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica;
  - con la direttiva per la gestione del rischio di alluvioni, con particolare riguardo alle misure comuni identificate dai rispettivi piani (misure *win-win*)
  - con la direttiva sulla strategia marina, con particolare riguardo alle misure che perseguono la riduzione dei carichi di nutrienti e di sostanze inquinanti nei sistemi fluviali, e quindi il loro recapito nel mare Adriatico;
  - con la strategia comunitaria sulla carenza idrica e siccità, con particolare riguardo a quelle misure che perseguono l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica ed il controllo delle acque prelevate.
- Recentemente alcuni aggiornamenti normativi nazionali hanno peraltro reso cogenti, per le autorità di bacino, la realizzazione di interventi integrati che coniughino sia la riduzione del rischio di alluvioni e il miglioramento dello stato ecologico dei corpi idrici, sia la pianificazione della gestione dei sedimenti a scala adeguata, con l'obiettivo esplicito di associare al miglioramento morfologico ed ecologico la mitigazione del rischio tramite Programmi di gestione dei sedimenti. È in questo contesto che si sono inseriti e avviati diversi interventi.
- L'aggiornamento del programma delle misure che comporrà il PGA 2021-2027 dovrà necessariamente attendere il completamento dell'analisi delle pressioni significative (cfr in seguito) e la definizione dello stato/obiettivo ambientale dei corpi idrici: **tale aggiornamento non è attualmente disponibile.**
- Le indicazioni circa l'attuazione del programma delle misure illustrate nel Rapporto Preliminare e la valutazione dell'efficacia e degli impatti registrati nell'ambito del monitoraggio VAS fanno affermare alla Autorità Proponente la validità dell'impostazione complessiva del programma delle misure. Si prevede che eventuali modifiche e integrazioni rispetto all'attuale programma delle misure non comporteranno l'inserimento di nuove tipologie di misure non già ricomprese fra quelle indicate a norma di legge. Potranno esserci delle variazioni in merito al numero o alla natura delle misure indicate, ma **non ci saranno variazioni alle macro-tipologie di misure individuate.**
- Il PGA è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica nel primo ciclo di pianificazione 2009-2015 ed è stato conseguentemente integrato e adeguato al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuendo alle condizioni per uno sviluppo sostenibile; al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle misure di piano, è stato predisposto un piano di monitoraggio VAS ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.152/2006, i cui report sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità Proponente. L'ultimo report pubblicato, e relativo al periodo 2015-2018, ha evidenziato la non necessità di individuare specifiche misure correttive da applicare al PGA vigente, non potendosi rilevare la presenza di specifici impatti direttamente riconducibili all'attuazione delle misure di piano.
- L'unità di riferimento del PGA è il corpo idrico superficiale o sotterraneo e può corrispondere ad un intero corso d'acqua o ad una porzione di esso. Nel distretto delle Alpi Orientali sono stati individuati **1930 corpi idrici** il cui stato chimico ed ecologico è verificato, a norma di legge, secondo una campagna di monitoraggi con periodicità triennale e sessennale, rispettivamente per le acque superficiali e sotterranee, in carico alle agenzie ambientali delle Regioni e Province Autonome, e sono distribuiti


secondo il grafico seguente:



- Una variazione che ha riguardato tutte le categorie di corpi idrici è effetto della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, secondo cui i corpi idrici del bacino del Fissero Tartaro Canalbianco, precedentemente di competenza del Distretto delle Alpi Orientali, sono stati trasferiti al Distretto del fiume Po. A detta della Autorità Proponente, a livello distrettuale, tali modifiche non comportano una variazione significativa nell'impostazione, nell'azione o negli effetti del PGA, ma si configurano come un miglioramento in termini di coerenza con quanto richiesto dalla Direttiva Quadro Acque nella descrizione del reticolo idrografico e, più in generale, del sistema delle acque superficiali e sotterranee. Altre modifiche sono occorse nelle singole categorie di corpi idrici, che l'Autorità Proponente analizza in dettaglio all'interno del Rapporto Preliminare confrontando la situazione rispetto al PGA 2015-2021 e a quella aggiornata al 2019.
- Secondo il modello DPSIR (Determinanti - Pressioni - Stato - Impatti – Risposte), elaborato dall'Agenzia Ambientale Europea (EEA che consente di individuare le relazioni funzionali causa/effetto tra i singoli elementi per determinare le Risposte (Misure), l'Autorità Proponente sta aggiornando l'identificazione e la analisi delle pressioni significative. Tale analisi, attualmente in corso, ha restituito un quadro a scala distrettuale riportato nel grafico seguente:



- La tipologia di pressione più diffusa risulta il gruppo delle “Alterazioni morfologiche” seguite dalle “Pressioni diffuse” e quindi dai “Prelievi idrici”. Tale quadro rende conto di una secolare azione antropica di regimazione del reticolo idrografico che ha portato ad alterare le normali dinamiche evolutive dei corsi d’acqua per renderle compatibili con lo sviluppo economico e sociale del territorio. Confrontando l’attuale distribuzione delle pressioni con il quadro di riferimento utilizzato per il PGA 2015-2021, emerge una sostanziale invarianza dei pesi relativi delle “Pressioni diffuse” e delle “Alterazioni morfologiche”, mentre risultano invertiti i pesi delle “Pressioni da fonte Puntuale” (calate dal 20% al 13%) e dei “Prelievi idrici” (salite dall’ 8% al 20%).
- Tale variazione risulta coerente con lo stato di attuazione delle misure connesse a tali pressioni; infatti, le “misure programmate in attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane” risultano attuate per più del 30% e in corso di realizzazione per un ulteriore 15%, mentre le “misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell’acqua”, principale iniziativa per la mitigazione della pressione “Prelievi idrici”, risultano attuate per un 20% e in corso di realizzazione per un ulteriore 23%. In sostanza si ritiene che il PGA 2015-2021 abbia espresso ad oggi un’efficacia maggiore nell’abbattimento delle “Pressioni da fonte puntuale” che non nei “Prelievi idrici”.
- Con riferimento al triennio 2016-2018 (ultimi dati disponibili nel RP) le misure del PGA 2015-2021 sono state attuate come di seguito riportato nel grafico:



- A metà del periodo di riferimento sono state attuate, o sono in corso di attuazione, quasi il 60% delle misure programmate. Dalle analisi riportate nel Rapporto Preliminare, si evidenzia come le misure meno avanzate (più del 50% non ancora avviate) fanno riferimento alle seguenti tipologie:
  - 1) attuazione direttiva acque reflue urbane,
  - 2) impiego efficiente e sostenibile dell'acqua,
  - 3) prevenzione/mitigazione inquinamento accidentale.
- Tali tipologie prevedono un numero molto significativo di misure prevalentemente a carattere strutturale (realizzazione di opere e interventi), che prevedono in generale tempi più lunghi di attuazione.
- Il costo totale del programma delle misure del PGA 2015-2021 è di circa 6.250 milioni di euro, di cui 6.184 milioni di euro rappresentati da costi di investimento (il resto sono costi di gestione/manutenzione).
- Con riguardo alle diverse tipologie di misure, secondo la categorizzazione proposta dall'art. 11 della DQA, risulta che le misure di contrasto agli episodi di inquinamento accidentale totalizzano, da sole, oltre il 50% dei costi di investimento. Al secondo posto per entità dei costi di investimento le misure orientate a ridurre/eliminare l'inquinamento delle acque superficiali da sostanze prioritarie (757 milioni di euro, pari al 12% del totale). Le misure di attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane espongono un costo di investimento di 658 milioni di euro (quasi l'11% del totale) mentre quelle finalizzate a garantire l'impiego efficiente e sostenibile dell'acqua rappresentano il 9% dei costi complessivi (circa 558 milioni di euro).
- In merito ai risultati del monitoraggio (i cui dati sono aggiornati al massimo al 2018), l'Autorità Proponente dichiara che l'informazione circa lo stato ambientale dei corpi idrici risente anche del mutato quadro normativo e disciplinare circa le modalità di monitoraggio e classificazione dello stato chimico, ecologico e quantitativo, e tale evoluzione non è ancora pienamente conclusa. Inoltre, il carattere sperimentale di tale monitoraggio impone prudenza nella valutazione degli indicatori collezionati, in quanto va confermata l'effettiva capacità dell'indicatore di cogliere l'efficacia del PGA in merito al raggiungimento degli obiettivi di piano e di sostenibilità. Una valutazione sintetica di questi primi risultati porta ad individuare un buono stato di avanzamento nell'attuazione delle misure e una buona risposta del contesto. Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi del piano e degli obiettivi di sostenibilità, è prudente limitare le considerazioni sull'efficacia del PGA alla registrazione del non peggioramento del sistema restituita da più del 50% degli indicatori.

**CONSIDERATO che:**

- in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS dell'aggiornamento del PGA (2021-2027) il Rapporto Preliminare Ambientale, **argomenta la richiesta dichiarando che:**

- ✓ il **PGA** è stato **sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica fin dal primo ciclo di pianificazione 2009-2015** ed è stato conseguentemente integrato e adeguato al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente contribuendo alle condizioni per uno sviluppo sostenibile; inoltre, al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle misure di piano, è stato predisposto un piano di **monitoraggio VAS ai sensi dell'art. 18** del D.Lgs.152/2006, i cui report sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino. L'ultimo report pubblicato e relativo al periodo 2015-2018 ha evidenziato la **non necessità di individuare specifiche misure correttive da applicare al PGA** vigente, **non potendosi rilevare la presenza di specifici impatti direttamente riconducibili all'attuazione delle misure di piano;**
  - ✓ il riesame del PGA, prescritto ogni 6 anni ai sensi dell'art. 13 comma 7 della Direttiva 2000/60/CE, implica il controllo del progressivo avvicinamento agli obiettivi ambientali prefissati e la conseguente definizione di una strategia d'azione differenziata nel caso di raggiungimento o meno degli obiettivi. Nel caso di raggiungimento degli obiettivi verrà attuata una strategia finalizzata **al mantenimento delle condizioni di qualità raggiunte**, viceversa nel caso di evoluzione non significativa dello stato ambientale verso gli obiettivi fissati, che potenzialmente può comportare il mancato raggiungimento degli stessi nei tempi previsti, **la strategia sarà quella di rimodulare il sistema di interventi o parte di esso, pur nel consolidamento delle tipologie di misure previste, in funzione di una maggiore efficacia d'azione;**
  - ✓ la valutazione circa lo stato di attuazione delle misure e gli effetti del PGA illustrati nel rapporto **conferma la validità dell'impostazione complessiva del PGA elaborato nel primo ciclo di pianificazione (2009-2015) e confermato con il primo aggiornamento (2015-2021);**
  - ✓ infine, viene dichiarato che il **PGA mantiene una forte vocazione alla tutela ambientale in quanto costruisce la sua linea di azione per il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati per tutti i copri idrici superficiali e sotterranei.** Ciò comporta un'inevitabile estensione della protezione dalla qualità delle acque agli ecosistemi da esse sostenuti. Le comunità biologiche sono infatti tra gli indicatori dello stato di qualità monitorati;
  - ✓ esistono inoltre, numerosi punti di contatto fra gli Obiettivi generali del PGA e gli obiettivi di sostenibilità il cui raggiungimento è controllato dal monitoraggio VAS come illustrato nel Rapporto Preliminare Ambientale.
- Per quanto sopra indicato l'Autorità Proponente afferma che l'aggiornamento del PGA del distretto Idrografico delle Alpi Orientali è riconducibile alla fattispecie "modifiche minori dei piani" contemplata all'art 6 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ai sensi del art. 12 comma 6 del D. Lgs.152/2006 non producendo impatti significativi aggiuntivi sul sistema ambientale coinvolto. Al contrario, contribuisce alla mitigazione degli impatti esistenti.
- In merito all'entità delle modifiche oggetto dell'aggiornamento dell'attuale fase programmatica, il programma delle misure del PGA prevede un consolidamento delle tipologie di misure già individuate nel primo ciclo di pianificazione, con un eventuale maggior dettaglio circa le modalità di attuazione, ma senza modifiche sostanziali delle azioni previste nell'impianto generale del programma delle misure illustrato all'interno del Rapporto Preliminare Ambientale

**PRESO ATTO che:**

L'Autorità Proponente ha reso, nel Rapporto Preliminare, la Dichiarazione di non necessità della procedura di VINCA. Tale Dichiarazione è resa sulla base delle considerazioni enunciate e sulle valutazioni svolte nel Rapporto preliminare affermando, in maniera oggettiva, che è improbabile che il PGA produca effetti significativi sui siti Natura 2000;

**PREMESSO che:**

- con nota 22049 del 30/08/2019, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha precisato che nei casi di riesame e aggiornamento dei PGA "il comma 6 dell'art. 12, allo scopo di realizzare un coordinamento ed economia di giudizi, prevede che la verifica di assoggettabilità a VAS, o la VAS che abbia ad oggetto modifiche a piani e programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità, o alla VAS, si debba limitare ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati";

**RICORDATO che:**

- la verifica di assoggettabilità a VAS viene effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;

- che detti criteri, di cui all'Allegato 1, sono articolati in base:

**1) alle caratteristiche del Piano ed in particolare:**

- ✓ se stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; come influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- ✓ se è pertinente per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- ✓ se vi sono pertinenti problemi ambientali e se è quantitativamente rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;

**2) alle caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate ed in particolare:**

- ✓ probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- ✓ carattere cumulativo degli effetti;
- ✓ natura transfrontaliera degli effetti;
- ✓ rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- ✓ entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);



- ✓ valore e vulnerabilità dell'area interessata a causa: i) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; ii) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; iii) dell'utilizzo intensivo del suolo;
- ✓ effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

**EVIDENZIATO che:**

- Secondo l'interpretazione delle Linee Guida della Commissione Europea "*Attuazione della Direttiva 2001/42/CE*", deve essere considerata l'intera serie dei criteri in modo da poter applicare quelli maggiormente pertinenti. La piena applicabilità di ciascun criterio dipende, infatti, dal tipo e dalle caratteristiche del Piano e dal livello di conoscenza delle misure del Piano e delle aree in cui tali misure saranno attuate. I criteri riferibili direttamente alle caratteristiche del Piano, vista la loro correlazione con le caratteristiche proprie dei piani/programmi, in linea di massima sono sempre pertinenti e, quindi, applicabili per qualunque tipo di piano. I criteri correlati alle caratteristiche dei possibili impatti e/o effetti ambientali e dell'area interessata richiedono, per la loro piena applicazione, la conoscenza delle misure che il Piano intenderà attuare e la loro localizzazione.

**CONSIDERATO che:**

- La VAS offre uno strumento di supporto al processo decisionale e non rappresenta un mero procedimento autorizzativo e di controllo e, oltre alla verifica preventiva degli effetti - negativi e/o positivi che un Piano può avere a seguito delle ricadute della sua attuazione, valuta e verifica l'efficacia della strategia posta in atto, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale posti dal piano stesso.
- Lo sviluppo di ulteriori fasi valutative previste dall'attuazione dell'intero processo di VAS garantisce un'opportunità di approfondimento e completezza valutativa, potenziando le ricadute in termine di effetti positivi del piano e l'individuazione della strategia di intervento più efficace per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del piano e indirizzando, con più efficacia, la pianificazione di settore a scala regionale e locale, migliorando così il piano stesso.
- Per poter svolgere la verifica di assoggettabilità, il Rapporto Preliminare Ambientale deve contenere le caratteristiche del Piano, degli effetti e delle aree che possono essere interessate.

**VALUTATO che:**

- Il primo Piano di Gestione delle Acque (2009-2015) ha svolto positivamente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica ed adempiuto al recepimento di quanto contenuto nel parere motivato i cui passaggi vengono richiamati nella Tabella 24 del Rapporto Preliminare Ambientale;
- l'aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (2015-2021) è stato sottoposto alla procedura di assoggettabilità a VAS prevista all'art 12 del D. Lgs. 152/2006, conclusasi con parere di esclusione secondo i passaggi richiamati nella Tabella 25 del Rapporto Preliminare Ambientale;
- vengono inoltre riportati e descritti i Quadri prescrittivi di entrambe le procedure di VAS attivate e le modalità del loro recepimento;
- relativamente alla VAS del PGA (2009-2015) nel Rapporto ambientale sono contenute le matrici di valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione del Piano medesimo sulle diverse componenti ambientali. Tali matrici sono state suddivise per bacino ed evidenziano le possibili interazioni tra le misure

di PGA e i vari elementi caratterizzanti l'ambiente. L'esame delle matrici mette in evidenza come gli effetti derivanti dalle varie misure previste dal Piano abbiano generalmente delle ricadute positive sull'ambiente, con alcune eccezioni connesse sostanzialmente all'impatto che potrebbe generare l'attuazione di misure di tutela quali-quantitativa delle acque nei confronti dei soggetti utilizzatori. A mitigazione di tali impatti erano state individuate apposite misure di mitigazione;

- viene inoltre chiarito che nel Rapporto Ambientale sono state indicate ulteriori misure previste in esito alla procedura di VAS che non vengono riportate perché riguardavano sostanzialmente la modifica di alcune misure e l'integrazione di elementi conoscitivi che sono state puntualmente recepiti già nel PGA 2009-2015;
- relativamente all' assoggettabilità a VAS del PGA 2015-2021 vengono illustrate le iniziative in atto alla data di approvazione dell'aggiornamento del PGA (marzo 2016) per il recepimento delle raccomandazioni espresse nel parere di esclusione dal procedimento di VAS;
- gli esiti delle verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai criteri dell'Allegato 1 relativi alle caratteristiche del piano e alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, sono state svolte sulla base delle analisi e delle valutazioni elaborate nella fase di VAS delle precedenti fasi di pianificazione e sulla base degli esiti dei monitoraggi ambientali svolti, e sono così sintetizzabili:

#### **1. in ordine alle caratteristiche del piano:**

- **relativamente ad essere il quadro di riferimento per progetti ed altre attività** o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; come influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; il PGA per sua natura e finalità stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività. Il PGA, nel fare propri gli obiettivi della Direttiva Quadro Acque, che declina con Obiettivi di dettaglio, Pilastri e Misure, determina una condizionalità nella progettazione di opere e progetti che prevedono il consumo, l'uso o una potenziale modificazione della qualità e della quantità della risorsa idrica:
  - ✓ la direttiva 2000/60/CE assegna (art. 11) al Piano di Gestione il ruolo di quadro di riferimento per ogni progetto che risulti funzionale all'attuazione delle misure derivanti dalle seguenti Direttive:
    - le misure di attuazione della direttiva 76/160/CE e 2006/7/CE, sulle acque di balneazione;
    - le misure di attuazione della direttiva 147/2009/CE, sugli uccelli selvatici;
    - le misure di attuazione della direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla direttiva 98/83/CE;
    - le misure di attuazione della direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti;
    - le misure di attuazione della direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale;
    - le misure di attuazione della direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione;
    - le misure di attuazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane;
    - le misure di attuazione della direttiva 91/676/CEE sui nitrati;

- le misure di attuazione della direttiva 92/43/CEE sugli habitat;
- le misure di attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
- ✓ Secondo quanto indicato nell'allegato VII della direttiva 2000/60/CE, che dettaglia i contenuti del PGA, questo assume ruolo di quadro di riferimento anche per gli interventi in attuazione delle seguenti misure:
  - le misure finalizzate al recupero dei costi dei servizi idrici;
  - le misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, per non compromettere la realizzazione degli obiettivi di qualità fissate dalla direttiva quadro acque;
  - le misure di tutela delle acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile, al fine di ridurre il livello della depurazione eventualmente necessaria;
  - le misure di controllo dei prelievi delle acque dolci superficiali e sotterranee;
  - le misure di controllo del ravvenamento o accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei;
  - l'attuazione di un obbligo di disciplina preventiva degli scarichi che originano da fonti puntuali;
  - le misure atte ad impedire o a controllare le immissioni di inquinanti da parte di fonti diffuse;
  - le misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico;
  - l'applicazione del divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le possibilità di deroga individuate dalla stessa direttiva quadro acque;
  - le misure finalizzate ad eliminare l'inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze prioritarie;
  - le misure necessarie per evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni;
  - le misure supplementari, cioè i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma dell'articolo 4 della direttiva quadro acque.

Alla luce di quanto già affermato, **il quadro pianificatorio, per il quale il PGA fungerà da riferimento per progetti ed azioni, rimane sostanzialmente immutato.**

- **relativamente all' influenza su altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,** rispetto a tali punti dal Rapporto Preliminare si evince che:
- ✓ il PGA influenza altri piani e programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, e contiene di fatto le specifiche del Piano di Bilancio Idrico e ha valore di coordinamento dei diversi PTA. Per quanto riguarda le pianificazioni intersettoriali, inoltre, esercita una diretta influenza sui Piani e sulle Programmazioni regionali, in particolare nei settori Acque, Biodiversità, Difesa del suolo, Agricoltura, Energia e Trasporti, Rifiuti, e Infrastrutture viarie, con particolare riferimento

all'integrazione degli aspetti ambientali e dei principi della sostenibilità nello sviluppo territoriale connesso all'attuazione delle misure del PGA;

- in particolare: il Rapporto preliminare Ambientale del PGA nel primo ciclo di pianificazione aveva già selezionato un corpuso insieme di strumenti settoriali di pianificazione ritenuti direttamente correlati agli obiettivi ed ai temi di interesse del Piano di Gestione. Tali strumenti fanno sostanzialmente riferimento alle seguenti fattispecie:
  - piani di tutela delle acque e piani generali di utilizzazione delle acque;
  - piani territoriali regionali;
  - piani territoriali di livello provinciale;
  - piani settoriali di livello regionale e provinciale;
  - piani d'ambito;
  - piani di bonifica e tutela del territorio rurale;
- **relativamente alla integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, dal Rapporto Preliminare si evince che:**
  - ✓ il miglioramento, la protezione o comunque il non degrado della risorsa idrica, come stabilito dagli obiettivi della Direttiva Quadro Acque, sono il riferimento principale del PGA, che integra le considerazioni ambientali, facendole proprie, nel perseguimento dei suoi obiettivi;
  - ✓ in particolare, i principi di sostenibilità, applicati al PGA, devono portare al rispetto dello sviluppo sostenibile, enunciato in termini generali dall'art. 3 quater del D. Lgs. n. 152/2006, che prevede:
    1. la garanzia che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;
    2. che la Pubblica Amministrazione privilegi, sulle proprie scelte, la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;
    3. che venga individuato un equilibrato rapporto tra le risorse da risparmiare e quelle da trasmettere, nell'ambito delle risorse ereditate, affinché le dinamiche della produzione e del consumo prevedano la salvaguardia ed il miglioramento dell'ambiente applicando il principio di solidarietà;
    4. la salvaguardia degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane;
  - ✓ per quanto riguarda la coerenza del PGA con il quadro di sostenibilità definito a livello internazionale ed europeo il Rapporto Preliminare Ambientale ne evidenzia la coerenza con i principali quadro di sostenibilità definiti a livello internazionale ed europeo nonché viene esplicitata la coerenza fra gli Obiettivi Strategici Nazionali della SNSvS e gli Obiettivi Generali del PGA, confermando la vocazione intrinseca del PGA alla tutela delle caratteristiche naturali del territorio e la validità degli strumenti di monitoraggio attivati per il progresso degli obiettivi di sostenibilità;
- **relativamente alla pertinenza dei problemi ambientali del Piano** ricordiamo, coerentemente con i principi stessi della VAS, che le "Linee Guida CE - Attuazione della Direttiva 2001/42/CEE", includono,

oltre ai problemi ambientali, le valutazioni sull'impatto, positivo o negativo, che Piani o Programmi possono avere (acuire o causare problemi, risolverli, ridurli oppure evitarli). Ricordiamo che il PGA è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque), recepita a livello nazionale dal D. lgs. 152/2006 e s.m.i., per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico. Le modifiche al piano previste per il terzo ciclo 2021-2027 non appaiono incidere su questa coerenza; il programma delle misure, nel perseguire gli obiettivi della direttiva quadro acque, è anche coerente con altri orientamenti strategici individuati e definiti in sede nazionale o comunitaria.

In particolare:

- ✓ con la strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti, con particolare riguardo a quelle misure che perseguono l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica
- ✓ con la direttiva per la gestione del rischio di alluvioni, con particolare riguardo alle misure comuni identificate dai rispettivi piani (misure *win-win*)
- ✓ con la direttiva sulla strategia marina, con particolare riguardo alle misure che perseguono la riduzione dei carichi di nutrienti e di sostanze inquinanti nei sistemi fluviali, e quindi il loro recapito nel mare Adriatico;
- ✓ con la strategia comunitaria sulla carenza idrica e siccità, con particolare riguardo a quelle misure che perseguono l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica ed il controllo delle acque prelevate;

## 2. per le caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate

- Nel Rapporto Preliminare è stato opportunamente evidenziato come gli effetti derivanti dalle varie misure previste dal Piano abbiano generalmente delle ricadute positive sull'ambiente con alcune eccezioni connesse, sostanzialmente, all'impatto che potrebbe generare l'attuazione di misure di tutela quali-quantitativa delle acque nei confronti dei soggetti utilizzatori, per i quali sono state individuate opportune azioni di mitigazione di tali impatti quali:
  - ✓ *istituzione di tavoli tecnici e di concertazione*: le Autorità competenti in materia promuovono, secondo programmi prestabiliti, tavoli tecnici ovvero tavoli di concertazione con i portatori di interessi finalizzati all'attivazione di processi inclusivi (percorsi partecipati, contratti di fiume, ecc.) allo scopo di favorire l'informazione, la responsabilizzazione, e la condivisione delle scelte operate e delle attività del PGA;
  - ✓ *misure di coordinamento inter-istituzionale*: le Amministrazioni coinvolte a diverso titolo nella gestione del territorio e nella gestione delle risorse idriche, nel rispetto degli ordinamenti e delle autonomie, si coordinano con l'Autorità di distretto, al fine di valutare le corrispondenti misure di adattamento al PGA;
  - ✓ *misure di tutela delle valenze paesaggistiche e culturali*: le azioni previste dal PGA devono coniugare le finalità di tutela quali-quantitativa delle acque e delle aree protette con le finalità di tutela paesaggistica.

**Viene premesso che dal Rapporto Preliminare Ambientale si rileva che:**

- La procedura di VAS attivata per le precedenti edizioni del PGA ha definito il quadro degli effetti ambientali, delle misure di mitigazione e degli strumenti di controllo (monitoraggio ex art 18 D.Lgs. 152/2006).
- **Il PGA è un piano con una forte vocazione ambientale** che dunque presenta evidenti **effetti ambientali positivi nella tutela delle acque delle aree protette, nonché nella gestione sostenibile delle risorse idriche.**
- Non comportando l'aggiornamento del piano una significativa modifica all'impostazione del PGA vigente, si ripropongono nella presente sezione le valutazioni già collaudate e approvate nella procedura di VAS precedenti.
- **Con riferimento alla probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti:**
  - ✓ Il Rapporto Preliminare evidenzia che, in merito ai criteri di valutazione degli impatti, fermo restando che tutte le misure per loro stessa natura sono tese al miglioramento del sistema di distretto, esse possono portare nel breve tempo ad azioni di conflitto con i portatori di interesse coinvolti. Nel breve periodo le misure potrebbero essere valutate avere effetti negativi ma, in un'ottica di sostenibilità a lungo termine, tali misure tenderanno a dare effetti positivi di sostenibilità dei comparti in esame nel contesto distrettuale.
  - ✓ L'Autorità Proponente ha pertanto scelto di valutare l'effetto nel lungo periodo, in linea con gli indirizzi dell'Unione Europea, **confermando anche per tutti i successivi aggiornamenti di piano le misure di mitigazione già individuate nell'ambito della VAS del primo PGA (2009-2015)** quali, ad esempio, tavoli di concertazione e percorsi inclusivi che agevolino un riequilibrio della sostenibilità delle misure. In tal senso gli impatti registrati sono stati considerati *reversibili* nell'ottica di un'evoluzione nel lungo periodo.
- **Con riferimento al carattere cumulativo:** viene affermato che la valutazione degli impatti va desunta dai documenti allegati alla VIA delle varie opere programmate presenti sui territori e dalle indagini contenute nel Rapporto Preliminare Ambientale. Viene descritta la metodologia adottata: una versione semplificata della CEA "*Cumulative Effect Assessment*" applicata ai progetti. Tutto ciò precisato, non si ritiene sia possibile in questa fase procedere ad una valutazione del carattere cumulativo degli impatti. Le valutazioni sulla cumulabilità degli effetti di disturbo prodotti in fase di attuazione saranno necessariamente da definirsi in fase attuativa dei singoli interventi e nell'ambito delle rispettive procedure di VIA, ove previste. Inoltre, viene affermato che le valutazioni sulla cumulabilità degli effetti di disturbo prodotti in fase di attuazione saranno necessariamente da definirsi in fase attuativa dei singoli interventi e nell'ambito delle rispettive procedure di VIA, ove previste.
- **Con riferimento alla natura transfrontaliera** si rappresenta che:
  - ✓ il distretto ha carattere transfrontaliero in quanto porzioni dei seguenti bacini idrografici appartengono al territorio di altri Stati confinanti (Svizzera, Austria, Slovenia); vi sono poi tre ulteriori aree montuose di piccola superficie ricadenti in territorio italiano ma appartenenti, sotto il profilo meramente idrografico, al contiguo Distretto del Danubio; in tutti e tre i casi, la controparte di riferimento è la Repubblica d'Austria;
  - ✓ ai fini di garantire il coordinamento per i bacini transfrontalieri previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, Slovenia, Svizzera e Austria sono stati costantemente informati delle attività di consultazione illustrate nel § 2.8, in quanto inseriti nella lista dei soggetti interessati;

- ✓ inoltre, sempre a tal fine, è stato elaborato un documento in lingua inglese che riassume i contenuti del Piano. Il documento è stato trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con richiesta di inoltro alle competenti Autorità d’Austria e Svizzera, ed è stato anche pubblicato sul sito [www.alpiorientali.it](http://www.alpiorientali.it);
  - ✓ infine, nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, si è provveduto a richiedere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di avviare, per tramite del Ministero degli Affari Esteri, la consultazione transfrontaliera con suddetti stati esteri ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 152/2006;
  - ✓ rispetto al composito quadro sopra descritto, la situazione certamente più significativa è quella che riguarda il bacino di Isonzo e del Levante, e quindi le relazioni con la Repubblica di Slovenia;
  - ✓ la cooperazione italo-slovena in materia di gestione delle acque transfrontaliere costituisce uno degli elementi cardine dell’Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia (ora Repubblica di Slovenia) siglato ad Osimo il 10 novembre 1975. Risale, infatti, a questo trattato (art. 2) l’istituzione della Commissione Mista per l’Idroeconomia *“incaricata di studiare tutti i problemi idrologici di interesse comune e di proporre soluzioni idonee in materia, in vista di assicurare il miglioramento degli approvvigionamenti d’acqua ed elettricità”*, con una *“importanza particolare alla regolamentazione delle acque dei bacini dell’Isonzo, dello Judrio e del Timavo ed al loro sfruttamento per la produzione di energia elettrica, per l’irrigazione ed altri usi civili”* (art. 3);
  - ✓ durante le sessioni della Commissione mista per l’Idroeconomia ampio spazio è stato riservato allo stato di avanzamento delle attività di aggiornamento del Piano di gestione delle acque e di elaborazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni;
  - ✓ nell’ambito delle citate attività di consultazione sono state avviate con la Repubblica d’Austria delle iniziative di coordinamento legate all’armonizzazione dei metodi di classificazione dei corpi idrici transfrontalieri. Nell’ambito delle medesime citate attività di consultazione è stata interessata anche la Confederazione Svizzera che non ha rappresentato osservazioni in merito per il Distretto delle Alpi orientali;
- **Con riferimento ai rischi per la salute umana o per l’ambiente** il Rapporto Preliminare Ambientale precisa che:
- ✓ gli incidenti costituiscono un fattore di pressione ambientale completamente a sé stante e sono fonte di particolare apprensione a causa di vari fattori: la potenziale portata dei loro effetti, la loro imprevedibilità e l’incertezza riguardo alle loro conseguenze;
  - ✓ spesso si dispone di scarse conoscenze riguardo ai percorsi che le sostanze incidentalmente rilasciate potrebbero compiere nell’ambiente e al loro impatto su quest’ultimo e sulla salute umana, e tale incertezza è ulteriormente accresciuta dalle interazioni, talvolta impreviste, che tali eventi possono avere con l’ambiente circostante nel momento in cui si verificano;
  - ✓ i dati relativi agli eventi occorsi in passato possono senz’altro fornire utili indicazioni riguardo le conseguenze ambientali di possibili eventi futuri, tuttavia la complessità delle cause responsabili di questi episodi, e la natura sito-specifica delle interazioni con l’ambiente, rendono difficoltosa la formulazione di previsioni al riguardo;

- ✓ tutto ciò premesso, viene dichiarato che le misure del PGA non inseriscono a livello distrettuale ulteriori elementi di rischio per la salute umana o per l'ambiente ma, anzi, attraverso l'attuazione di alcune tipologie di misure, operano per una riduzione di tale rischio. Infatti, il programma delle misure del PGA integra alcune linee di intervento specificamente dedicate alla prevenzione degli incidenti che possono comportare uno scadimento dello stato ambientale dei corpi idrici. Nello specifico si citano:
  - le misure di attuazione della direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti;
  - le misure di attuazione della direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale;
  - le misure di attuazione della direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione;
  - le misure di attuazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane;
  - le misure di attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
  - misure per il controllo degli scarichi da fonti puntuali;
  - misure di controllo dell'immissione di inquinanti da fonti diffuse;
  - misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto;
  - misure di divieto degli scarichi diretti nelle acque sotterranee;
  - misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico;
  - misure adottate ai fini della prevenzione e il controllo degli inquinamenti accidentali.
  - Per quanto sopra evidenziato risulta dunque evidente che il PGA, nel rispettare la coerenza interna fra le azioni di Piano, abbia un'intrinseca vocazione al rispetto del principio di tutela dei rischi per la salute umana o per l'ambiente.
- **Con riferimento all'entità ed estensione nello spazio:** il Rapporto Preliminare Ambientale per tale punto evidenzia che le componenti ambientali che potrebbero presentare impatti in attuazione delle misure del PGA sono:
  - ✓ uso del suolo;
  - ✓ urbanizzazione (significativa ma reversibile per attuazione misure di mitigazione);
  - ✓ popolazione (significativa ma reversibile per attuazione misure di mitigazione);
  - ✓ settori economici (estesa ma reversibile per attuazione misure di mitigazione);
  - ✓ per quanto riguarda l'uso del suolo e l'urbanizzazione e le attività economiche, gli impatti sono da ascrivere all'attuazione delle misure per la tutela delle acque potabili, laddove prevedano l'istituzione di aree di salvaguardia a tutela dei prelievi idropotabili; risulta evidente che il vincolo all'uso del suolo



che le amministrazioni competenti andranno a definire non avrà un'estensione e un'entità rilevante a livello distrettuale in termini di superfici interessate;

- ✓ la popolazione e le attività economiche potrebbero invece subire impatti negativi dalle “misure per l'applicazione del principio di recupero dei costi dell'utilizzo idrico” in quanto ciò potrebbe comportare un aumento dei costi da sostenere per l'utilizzo della risorsa idrica. In tal senso l'impatto potrebbe interessare la totalità della popolazione residente nel distretto presentando, dunque, una estensione significativa. Viene ritenuto, tuttavia, che la presenza della misura di mitigazione relativa all'istituzione dei percorsi inclusivi abbia svolto e continui a svolgere un significativo ruolo di confronto e aumento della consapevolezza dei soggetti interessati;
- ✓ le attività economiche sono inoltre potenzialmente interessate anche dall'applicazione di altre misure di piano ma valgono le considerazioni riportate nel precedente capoverso, con particolare riferimento alle misure di mitigazione già in atto;
- **Con riferimento a valore e vulnerabilità dell'area interessata** viene affermato:
  - ✓ di fare riferimento, per tale aspetto, a quanto indicato nel documento rispetto alle caratteristiche naturali e del patrimonio culturale del distretto idrografico delle Alpi orientali; a verifica dell'evoluzione di tali caratteristiche, in relazione all'attuazione del Piano di Gestione delle Acque, sono stati individuati nel Piano di Monitoraggio VAS i seguenti indicatori:
    - superficie sottoposta a tutela nel distretto (SIC/ZPS, Biotopi, Parchi nazionali, Parchi regionali);
    - siti della Rete Natura 2000 con Piano di Gestione delle aree protette/ Misure di conservazione;
    - corpi idrici connessi con beni culturali e paesaggistici, individuati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in stato ecologico inferiore al buono;
  - ✓ inoltre, viene ribadito che il PGA ha un'intrinseca valenza di tutela delle caratteristiche naturali del territorio in quanto fortemente connesse al raggiungimento degli obiettivi ambientali del corpo idrico;
  - ✓ con specifico riferimento al patrimonio culturale, viene segnalato che sono operativi dei **canali di confronto e coordinamento tra Autorità di Bacino e MIBACT sui temi dell'interazione fra pianificazione di distretto e tutela dei beni culturali, nell'ambito dell'implementazione della direttiva alluvioni 2007/60/CE e dell'aggiornamento del Piano di Gestione, in ottemperanza al parere MIBACT reso con nota n. 32497 del 12 dicembre 2013**. A tal proposito viene anche richiamato il fatto che il MIBACT è rappresentato sia nella Conferenza Operativa, sia nella Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino, organi con funzione rispettivamente di validazione tecnica e approvazione formale degli atti di pianificazione di bacino;
  - ✓ viene infine ricordata la forte vocazione alla tutela ambientale del PGA che ne determina un'intrinseca tutela al rispetto dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo, in quanto questi aspetti sono strettamente connessi al raggiungimento degli obiettivi di piano illustrati;
  - ✓ a controllo dell'evoluzione di tali aspetti è operativo il monitoraggio VAS illustrato in un apposito paragrafo nel Rapporto Preliminare;
- **Con riferimento a effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale**, viene affermato che:

- ✓ il PGA svolge un ruolo importante nel coordinamento, a livello distrettuale, delle informazioni sulle aree protette e nella definizione di specifici obiettivi ambientali per i corpi idrici e delle conseguenti misure funzionali, a contribuire allo stato di conservazione di habitat e specie che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico;
- ✓ che comunque la realizzazione dei singoli interventi, una volta definiti sul piano progettuale e collocati in precisi ambiti territoriali, dovrà essere accompagnata, seritenuta necessaria, dalla Valutazione di Incidenza Ambientale come previsto dalla Direttiva Habitat;
- ✓ viene inoltre richiamata la **Dichiarazione di non necessità della procedura di VINCA per l'aggiornamento del PGA;**
- ✓ **in relazione alle interferenze con il paesaggio e i beni culturali viene affermato che:** i contenuti per tali aspetti nel rapporto Preliminare hanno evidenziato che non esistono tipologie di beni culturali e paesaggistiche che non intersechino corpi idrici e ciò conferma l'importante connessione esistente fra i beni culturali e paesaggistici ed i corpi idrici;
- ✓ il PGA nel primo ciclo di pianificazione è stato integrato con misure volte a mitigare gli eventuali effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale, come prescritto dal MIBACT con il parere prot. n. 32497 del 12 dicembre 2013.

#### **VALUTATO che:**

##### **con riferimento alle osservazioni espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.:**

- sono pervenute 17 osservazioni da altrettanti Soggetti Competenti Ambientali: 8 consorzi di Bonifica, 1 associazione di Consorzi di Bonifica, 2 ARPA (Regione Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia), 1 direzione regionale (Regione FVG); 2 Direzioni del MATTM; 3 Consigli di Bacino (Ambito Territoriale Ottimale);
- circa un terzo delle osservazioni, quelle riconducibili ad una ampia maggioranza dei Consorzi di Bonifica e ad ARPA FVG, esprimono la richiesta di assoggettare a VAS le modifiche del PGA, per motivi differenti:
  - nel caso dell'ARPA FVG, considerando che il proponente non ha ancora reso pubblico un progetto di PGA 2021-2027, anche se allo stato attuale dalle informazioni riportate dal Rapporto preliminare, non dovrebbero occorrere modifiche sostanziali nelle misure di piano, si ritiene che nel caso il futuro progetto di aggiornamento del PGA contenga delle misure di "natura" significativamente diversa da quelle alle quali fa riferimento il RP è da valutare "l'opportunità di effettuare una nuova procedura ex titolo secondo del TUA";
  - per i Consorzi di Bacino che si sono espressi è unanime la critica sulla mancanza di valutazioni ambientali connesse con la applicazione della Direttiva Deflusso Ecologico e Direttiva Derivazioni, alla cui base ci sarebbe una carenza nell'analisi conoscitiva dei corpi idrici e delle pressioni ambientali ad essi associate, e che quindi il Piano debba essere sottoposto a VAS ritenendo necessario che lo stesso metta in luce ed analizzi in modo circostanziato le interconnessioni tra reti idrografiche e quindi tra bacini, in ragione delle quali l'applicazione della misura deflusso ecologico potrebbe comportare degli impatti significativi sull'ambiente. A tal proposito si propone di avvalersi di quanto previsto dall'art 4 punto 3 della Direttiva Quadro Acque e quindi di potersi riferire alle possibilità di deroga ed esenzione di cui ai punti 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7;

- viene criticata l'assenza di una valutazione di impatti cumulativi, in quanto non si ritiene accettabile che non vengano elaborate valutazioni sugli effetti cumulativi almeno per i casi tecnicamente possibili: come il caso dell'effetto di alcune misure su alcuni corpi idrici su altri corpi idrici in connessione tra loro (vedi caso della attuazione della DDE prima descritto);
- dai consorzi si rileva la criticità, riconducibile alla futura applicazione della DDE anche su bacini idrici oggi appartenenti ad altri distretti. Come è noto, ai sensi dell'art. 51 della L. 221/2015 - Collegato Ambientale, il bacino del Fissero Tartaro Canalbianco è stato assegnato all'Autorità di Distretto Idrografico del fiume Po. Si sottolinea a tal proposito “che i corsi d'acqua all'interno del sistema idraulico Fissero Tartaro Canalbianco traggono linfa vitale dal fiume Adige, sia direttamente mediante le colaticce delle derivazioni irrigue, sia indirettamente attraverso la falda, rimpinguata con l'infiltrazione generata dalle derivazione stesse”. Anche in questo caso si avvertono i rischi che una misura atta a perseguire gli obiettivi della Direttiva Quadro Acque su dei corpi idrici possa comportare il mancato raggiungimento dello stesso obiettivo in bacini idrici appartenenti ad altri distretti ma ad essi collegati;
- nel Rapporto Preliminare, relativamente al contesto normativo e pianificatorio, tra i piani settoriali del Friuli-Venezia Giulia, in analogia a quanto fatto per gli altri territori, dovrebbero venir considerati anche il Piano Paesaggistico Regionale (che deve essere la versione aggiornata nel 2018), il Piano di miglioramento della qualità dell'aria, il Piano Faunistico Regionale, il Piano Energetico Regionale e il Piano di gestione dei rifiuti;
- si osserva come criticità che nel RP gli esiti di monitoraggio considerano indicatori di processo che fanno riferimento a dati del 2018 e indicatori di contributo e contesto riferiti a dicembre 2017, se disponibili, o a periodi precedenti. Sulla base di ciò tali indicatori sembrano ancora non in grado di restituire informazioni relative al periodo di programmazione in esame, ma piuttosto restituiscono la fotografia del periodo precedente, anche a fronte del fatto che lo stato di avanzamento delle misure riportato è relativo al 2018. In generale si rileva che il quadro ambientale non presenta l'aggiornamento dei dati contenuti che spesso fanno riferimento al periodo di programmazione precedente;
- in relazione agli obiettivi supplementari per i corpi idrici ricadenti in aree protette si rileva che nel RP, per il Friuli-Venezia Giulia, mancano numerose aree protette quali siti della rete Natura 2000 ed aree naturali protette statali e riserve naturali regionali, biotopi e aree di rilevante interesse ambientale (ex art. 4 e 5 L.R. 42/96), con conseguenze di aggiornamento anche per i relativi indicatori di monitoraggio;
- si auspica che venga contemplata anche la complessa gestione delle “acque bianche” nelle reti fognarie miste del servizio idrico integrato. Infatti, oltre alle usuali “acque meteoriche”, spesso in territorio montano sono storicamente coltivate in fognatura anche acque superficiali di varia natura, stante la diffusa promiscuità tra reticoli fognari e sistema idrografico superficiale. Queste acque, classificate genericamente come c.d. “acque parassite”, assumono particolare rilevanza, con conseguenti problematiche gestionali ed ambientali la cui risoluzione, tuttavia, esula dalle competenze del servizio idrico integrato. La loro corretta regimazione alternativa, infatti, necessiterebbe interventi da parte di amministrazioni diverse dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato, molto complessi ed onerosi, che non risultano essere oggetto di adeguata considerazione.

**Con riferimento ai contenuti del Rapporto Preliminare:**

- premesso che il Rapporto Ambientale riporta la data di gennaio 2020 e che l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità si è avviata nell'ottobre 2020, si evidenzia come tale tempistica nel rapporto preliminare porta a dichiarare che l'individuazione delle misure relative all'aggiornamento del piano sarà svolta dopo settembre 2020, data in cui verrà pubblicato il report di monitoraggio 2019 (previsto

inizialmente per giugno 2020) risultando, quindi, un Rapporto preliminare non aggiornato su tale rilevante aspetto;

- ricordando, altresì, che la norma di riferimento per l'elaborazione dei Piani di distretto precisa che condizione per l'aggiornamento di detti piani è l'aggiornamento delle informazioni ivi contenute;

- il Rapporto preliminare agevola la verifica rispetto ai criteri di cui all'allegato I della Parte II del D.Lg. 152/2006, grazie ad un quadro riassuntivo che fornisce una guida alla lettura del Rapporto Preliminare stesso con indicazione dei paragrafi ove vengono trattati i temi che consentono la valutazione dei criteri per la richiesta di verifica di assoggettabilità a VAS. Questo aspetto rileva anche la volontà della Autorità Proponente a predisporre un Rapporto che sia conforme ai dettami e alle linee guida, che infatti cita come riferimento per l'elaborazione.

**- Si riscontrano carenze relative ai contenuti del Rapporto Preliminare e in particolare:**

- ✓ In merito al tema dei Cambiamenti Climatici, si rileva che nell'aggiornamento del PGA sono presenti misure volte alla quantificazione delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici, misure che perseguono l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica (7 *Key Type Measures*, KTM, rappresentanti lo 0.5% del numero totale delle misure). Tali misure, di cui è bene comprendere a fondo l'efficacia, sono fondamentali per rendere resilienti le società umane e gli ecosistemi ai cambiamenti in atto. A questo proposito non appare che la discussione sulla loro efficacia sia sufficientemente approfondita e collegata con la messa in atto di politiche attive, innovative, in favore di soluzioni naturali per lo sviluppo di piani per la mitigazione dei cambiamenti in atto, aumentando la resilienza degli ecosistemi. Non solo adattamento, quindi, ma anche contrasto ai cambiamenti climatici. In questa ottica il ruolo dei fiumi appare fondamentale ma l'interazione tra mitigazione e adattamento non sembra sufficientemente approfondita e integrata;
- ✓ si ritiene non sia possibile una valutazione degli impatti cumulativi nella fase di aggiornamento del piano, valutazione rimandata alla fase attuativa di singoli interventi e nell'ambito di procedure di VIA, ove previste. Tuttavia, appare fondamentale, al fine di garantire la riuscita degli obiettivi del PGA, avere almeno un quadro delle interazioni tra le varie componenti antropiche ed ambientali, proprio per individuare situazioni dove vi può essere una accelerazione del degrado di un comparto ecosistemico, accelerazione determinata da fattori interagenti. È bene ricordare che i sistemi ecologici e quelli umani sono sistemi dinamici complessi e talvolta alcune forzanti, naturali o antropiche, possono generare meccanismi di feedback, negativi o positivi, in grado di peggiorare o migliorare il loro stato facendo così emergente caratteristiche nuove. In questa ottica comprendere a fondo il ruolo e il grado delle interazioni tra le varie componenti appare fondamentale (Lade et al., 2019, *Human impacts on planetary boundaries amplified by Earth system interactions*, Nature, <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0454-4>);
- ✓ in merito alle risorse idriche, si riporta che secondo la classificazione vigente la grande maggioranza delle acque sotterranee presenta uno stato quantitativo buono e tutti i copri idrici sono monitorati. Il PGA opera in un territorio su cui insistono numerose forzanti antropiche e climatiche che possono generare effetti differenti, e talora anche correlati sul medesimo sistema ambientale. Tali effetti possono manifestarsi anche dopo tempi molto lunghi rispetto all'azione di un evento perturbante. In questo quadro si rileva che non è menzionato lo stato di salute dei corpi idrici da PFAS, BTFs ed erbicidi nonostante l'area tra il Bacchiglione e il Fissaro-Tartaro Canal Bianco sia una delle più inquinate d'Europa a questo riguardo. Un approfondimento sarebbe necessario in quanto il caso in questione rappresenta proprio un esempio tipico di inquinamento antropico che si manifesta lentamente, ma progressivamente, nel tempo, deteriorando in modo irreversibile la risorsa idrica.

Recenti articoli pubblicati su riviste riguardano proprio l'area tra i fiumi indicati (Lava et al., 2021, Chemosphere 265, 129029; Ghirardelli et al., 2021, Science of the Total Environment, 752, 141647);

- ✓ in merito alla relazione tra il PGA e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, il Rapporto preliminare tratta la necessità indicata dalle rispettive Direttive di operare alla integrazione tra i due Piani, anche se si fa notare che tale integrazione non appare facile e immediata tenuto conto dei possibili rischi di conflitto tra le misure dei piani che hanno obiettivi che possono tra loro contrastare (naturalità e sicurezza). L'approfondimento di tale aspetto critico viene di fatto rimandato all'aggiornamento del Piano che ancora oggi non è avvenuto;
- ✓ il Rapporto Preliminare dichiara che: "l'aggiornamento del programma delle misure sarà contenuto nella pubblicazione del nuovo Progetto di Piano prevista entro Settembre 2020. Le indicazioni circa l'attuazione del programma delle misure e la valutazione dell'efficacia e degli impatti registrati nell'ambito del monitoraggio VAS (rimando al §4.2 del Rapporto Preliminare ambientale) indicano chiaramente la validità dell'impostazione complessiva del programma delle misure attuale"; in merito a tale aspetto si sottolinea che il Rapporto Preliminare è datato gennaio 2020 e che la procedura di verifica di assoggettabilità è stata presentata in data successiva (procedibilità ottobre 2020) e che l'aggiornamento delle misure, a seguito del monitoraggio, avrebbe rappresentato un utile acquisizione in merito alla completezza valutativa del Rapporto stesso;
- ✓ sempre per tale aspetto si sottolinea che l'individuazione e valutazione della significatività delle pressioni è un processo non ancora completato ma che con i dati aggiornati al 2018 si notano delle variazioni di distribuzione della incidenza relativa delle diverse categorie delle pressioni, giustificate da una maggiore o minore efficacia delle misure di piano; si dichiara infatti che il PGA 2015-2021 pare abbia espresso ad oggi un'efficacia maggiore nell'abbattimento delle "Pressioni da fonte puntuale" che non nei "Prelievi idrici", che però non hanno determinato una analisi più approfondita sulla necessità di rivedere e riesaminare le misure alla luce di tali considerazioni;
- ✓ nel Rapporto Preliminare Ambientale la tematica salute pubblica viene presa in considerazioni riguardo a **Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)**. In tale ambito il proponente sottolinea *"Spesso si dispone di scarse conoscenze riguardo ai percorsi che le sostanze incidentalmente rilasciate potrebbero compiere nell'ambiente e al loro impatto su quest'ultimo e sulla salute umana, e tale incertezza è ulteriormente accresciuta dalle interazioni, talvolta imprevedute, che tali eventi possono avere con l'ambiente circostante nel momento in cui si verificano. Per concludere: "le misure del PGA non inseriscono a livello distrettuale ulteriori elementi di rischio per la salute umana o per l'ambiente ma, anzi, attraverso l'attuazione di alcune tipologie di misure operano per una riduzione di tale rischio"*. Sulla base di tali considerazioni appare logico sottolineare che tutte le misure previste, controllo degli scarichi da fonti puntuali, controllo dell'immissione di inquinanti da fonti diffuse, garanzie su condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto, divieto degli scarichi diretti nelle acque sotterranee, controllo e riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico, prevenzione del controllo degli inquinamenti accidentali, riguardano direttamente o indirettamente la tutela della salute pubblica;
- ✓ il rapporto preliminare in esame non esamina le pressioni generate anche e, soprattutto, dalle attività antropiche che possono indurre modificazioni allo stato dei corpi idrici causando impatti che determinano una modificazione/peggioramento di tutte le componenti ambientali. Sempre ai fini della tutela della salute pubblica **l'analisi conoscitiva dei corpi idrici e delle pressioni ambientali ad essi associate è carente. Non tiene conto del valore pubblico dei componenti dell'ecosistema**

e dei benefici derivanti dal suo mantenimento;

- ✓ la tutela della salute umana deve essere assicurata da un articolato sistema di controllo qualitativo e quantitativo della risorsa acqua e di tutte le componenti ambientali. Questo necessita di un approccio che protegge e migliora lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri così da assicurare la graduale protezione e tutela della salute pubblica dall'inquinamento;
- ✓ per gli aspetti connessi alla VINCA si evidenziano la riproposizione, per tale parte, di quanto elaborato nella VAS 2015. In tale ambito si evidenzia che:
  - nel 2019 sono state emanate le Linee Guida Nazionali del MATTM per l'elaborazione della VinCA (richiamate in premessa) anche alla luce della modifica della metodologia europea che ha ridotto a 3 livelli gli originali 4 livelli quali fasi della valutazione;
  - va inoltre valutata l'opportunità di un approfondimento valutativo dal momento che parte delle misure individuate nella VAS 2015, a livello di macro-tipologie, sono ad oggi state individuate a livello di interventi che, in alcuni casi, rappresentano valutazioni d'incidenza sito specifiche i cui esiti valutativi potrebbero integrare il quadro di riferimento valutativo e di monitoraggio.

**Con riferimento ai criteri individuati per la determinazione dei possibili effetti significativi dell'Allegato I alla Parte II del D. Lgs.152/2006 e s. m.i.:**

- **come evidenziato dai contenuti del Rapporto Preliminare, rispetto a tale verifica si ha un riscontro positivo di tutti i criteri di cui all'Allegato 1 relativi alle caratteristiche del Piano** per la natura stessa di queste tipologie di Piano che si pongono quali quadro di riferimento per progetti ed altre attività e influenzano/indirizzano altri piani o programmi e, in particolare, sono state valorizzate le interrelazione e l'integrazione tra il PGA e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. Tale interazione dovrà essere perseguita anche in fase di monitoraggio assicurando, così, di potere identificare come perseguire obiettivi e risultati comuni attraverso iniziative e azioni sinergiche. Ciò al fine di garantire altresì una più completa e coordinata funzione di indirizzo del PGA per la pianificazione di settore;
- **per quanto riguarda la verifica degli impatti e delle aree**, nel rilevare che le valutazioni sono state svolte sulla base delle analisi compiute in sede di VAS per i precedenti cicli di programmazione e sulla base degli esiti consegnati dalle attività di monitoraggio, è altresì da considerare che l'immutato quadro delle misure previste dal PGA non porta a sua volta rilevanti elementi di novità rispetto alla versione vigente anche a causa del limitato stato di attuazione delle misure previste nella precedente edizione del PGA. Ciò comporta che il quadro delle potenziali interazioni fra misure previste dal PGA e valori ambientali, territoriali e paesaggistici, risulti dunque sostanzialmente analogo a quello già valutato con la VAS del PGA 2009-2015;
- si tratta, inoltre, per lo più di misure che hanno effetti positivi sugli ecosistemi e sul paesaggio (si pensi alle misure volte al miglioramento delle condizioni morfologiche ed ecologiche dei corpi idrici) o che hanno su di essi effetti limitati e puntuali (impianti di trattamento), comunque già considerati nella precedente valutazione;
- medesime considerazioni possono essere adottate per quanto concerne la valutazione di incidenza, ovvero la potenziale interferenza fra azioni e misure previste dal PGA e siti appartenenti alla rete Natura 2000: il quadro delle potenziali interferenze a livello territoriale risulta in linea con quanto già valutato nella

precedente VAS, con riferimento sia agli obiettivi generali e specifici, sia alle singole aree di potenziale interferenza (per le quali resta ovviamente opportuna la valutazione di incidenza a scala delle singole misure interessate). Per le considerazioni e analisi svolte è stata resa la Dichiarazione di non necessità della procedura di VINCA.

#### **VISTO l'EU Pilot n. 9722/20/ENVI**

- Vista la nota del MATTM Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua del 9-12-2020 (Prot. 0103206.09-12-2020) inviata a tutte le Autorità di Distretto e avente ad oggetto: aggiornamento Piano di Gestione delle Acque di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE Progetto di piano ed EU PILOT n. 9722/20/ENVI – Prima identificazione delle violazioni e possibili domande di verifica a seguito della valutazione del secondo ciclo dei Piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla Direttiva 2000/60/CE.
- Considerato che l'EU Pilot n. 9722/20/ENVI contiene una serie di osservazioni e contestazioni relative a carenze individuate dalla CE nei PGA del 2° ciclo del 2015 consistenti in una situazione di non conformità sistemica, persistente e significativa rispetto alla DQA 2000/60/CE, che conferma le carenze già individuate nel 1° ciclo dei PGA e proseguite nel successivo 2° ciclo;
- considerato che il dichiarato obiettivo del Pilot è quello di consentire all'Italia di rettificare le violazioni alla Direttiva Quadro Acque nel prossimo terzo ciclo dei piani di gestione dei bacini idrografici;
- Visto che vengono prese in considerazioni specifiche criticità inerenti il PGA delle Alpi Orientali;
- Considerato altresì che il Rapporto Preliminare non avrebbe potuto tenere conto quanto sopra detto in quanto antecedente al citato Pilot e alla soprariportata nota del MATTM

Si segnala la necessità che le criticità sollevate dal Pilot n. 9722/ENVI vengano prese in carico dalla Autorità di Distretto delle Alpi Orientali nella stesura del PGA 2021-2027, anche tenendo conto di quanto riportato nella citata nota del MATTM

## **LA COMMISSIONE TECNICA PER LA VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS**

### **ACCERTA E VALUTA**

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento e secondo le disposizioni di cui al Titolo II della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i, che **il Piano di gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - III Ciclo non determina potenziali impatti ambientali significativi aggiuntivi a quelli valutati e in corso di monitoraggio ed è pertanto escluso dall'assoggettabilità a VAS con le seguenti prescrizioni necessarie:**

#### **IL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI - III CICLO DOVRÀ INTEGRARE I PROPRI CONTENUTI COME DI SEGUITO INDICATO:**

1. Adottare tutte le misure opportune per eliminare le criticità specificatamente evidenziate nell' EU Pilot n. 9722/20/ENVI finalizzate al rispetto della DQA 2000/60/CE, anche tenendo conto di quanto contenuto nella nota del MATTM Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua del 9-12-2020 (Prot. 0103206.09-12-2020)
2. aggiornare il quadro della programmazione/pianificazione, nazionale e regionale risultato estremamente datato, con la quale è stata svolta la coerenza;

3. rafforzare l'integrazione dell'aggiornamento del Piano di Gestione con gli altri piani con i quali possono stabilirsi interrelazioni quali, ad esempio, i Piani di Assetto Idrogeologico, il Piano di Gestione Rischio Alluvioni, i Piani di Tutela delle Acque, i piani di gestione delle aree protette, delle attività estrattive, ed anche altri piani territoriali e settoriali come quelli urbanistici di area vasta e locali, energetico, dei trasporti, per l'energia e il clima, ecc. Esaminare e considerare ogni riferimento a programmi di finanziamento attuali e da avviare e agli indirizzi della programmazione che favoriscono la realizzazione di interventi cosiddetti *win-win* per il raggiungimento di obiettivi comuni ai piani di gestione o comunque di interventi di tipo integrato.

tenere in considerazione le osservazioni dei Soggetti Competenti Ambientali (SCA) e darne evidenza di tenuta in conto nelle integrazioni al PGA o di fornire dettagliate e motivate ragioni sulla mancata presa in carico di dette osservazioni

## II SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PGA 2021 DOVRA' ASSICURARE:

1. **L'aggiornamento del Piano di Monitoraggio ambientale (svolto nell'ambito delle attività di VAS dei precedenti cicli di programmazione dei PGA) e in particolare:**

- ✓ **aggiornare la valutazione ambientale condotta nella VAS 2015 e riproposta nel Rapporto Preliminare Ambientale con un approfondimento sugli effetti cumulativi del Piano;**
- ✓ **aggiornamento e/o integrazione conoscitiva e di valutazione degli effetti ambientali del contesto territoriale di riferimento con dati più attuali;**
- ✓ **aggiornamento, revisione ed integrazione degli indicatori individuati**, degli obiettivi e azioni oggetto di monitoraggio e aggiornamento dei dati delle principali componenti ambientali analizzate, con particolare attenzione agli indicatori di performance più idonei a valutare le azioni in relazione al contrasto del fenomeno del cambiamento climatico e all'adattamento dei territori;
- ✓ in considerazione di quanto valutato per l'aspetto connesso con la **tutela della salute si rileva di porre l'accento sulla necessità di proporre l'introduzione di ulteriori misure** di supporto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e l'integrazione degli strumenti di controllo che dovrebbero essere implementati e aggiornati;
- ✓ **elaborazione di "Criteri per l'Attuazione"**, anche con la misura di mitigazione relativa agli interventi e alla loro localizzazione, al fine di indirizzare la realizzazione delle misure verso le migliori soluzioni progettuali, in grado di limitare /eliminare le interferenze con le aree di valore naturale, paesaggistiche e antropiche di rilevante interesse pubblico, se presenti;
- ✓ **definizione delle modalità** con le quali, al verificarsi di situazioni di criticità/difformità, rispetto a quanto evidenziato nel Rapporto Preliminare, dovranno essere predisposte idonee azioni correttive e di ri-orientamento del piano, secondo quanto disposto dall'art. 18 del D. Lgs 152/2006;
- ✓ **approfondire gli aspetti relativi all'individuazione delle misure di aggiornamento del piano a seguito dell'emanazione del report di monitoraggio aggiornato;**
- ✓ **definizione delle modalità di reporting** che diano **anche conto del rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni del presente parere.**



## 2. Nell'ambito del monitoraggio ambientale sarà inoltre necessario:

- ✓ **monitorare l'effettivo superamento delle criticità** che hanno impedito l'attuazione delle misure previste, e attuate in minima parte già nel precedente ciclo di programmazione, e avviare, nel caso, ogni iniziativa utile alla loro definitiva soluzione;
- ✓ **approfondire gli aspetti relativi al conflitto con gli obiettivi ambientali** (non raggiungimento del buono stato/deterioramento) della direttiva 2000/60/CE con focus relativi alla sicurezza idraulica;
- ✓ **prevedere un focus di approfondimento tematico** concernente l'aspetto della applicazione della Direttiva Deflusso Ecologico e della Direttiva Derivazioni, così da evidenziare le interconnessioni tra diversi bacini idrici e, quindi, valutare l'impatto che può essere causato dalla applicazione delle direttive su un corpo idrico a scapito di altri che giovano degli afflussi artificiali provenienti dalle derivazioni;
- ✓ prevedere un approfondimento relativo allo stato di salute dei corpi idrici da PFAS, BTFs e composti organici simili poiché rappresentano nell'area di interesse un esempio tipico di inquinamento antropico che si manifesta lentamente, ma progressivamente, nel tempo, deteriorando in modo irreversibile la risorsa idrica;
- ✓ con particolare riferimento agli aspetti connessi con la tutela della salute e dell'ambiente, il monitoraggio non deve essere una semplice raccolta e aggiornamento di dati ed informazioni, ma comprendere una serie di attività, volte a fornire un supporto alle decisioni da prendere per il mantenimento e ripristino degli elementi di qualità ambientale;
- ✓ da considerare nell'ambito del monitoraggio per la qualità ambientale dei corpi idrici l'effetto cumulativo che risulta dall'impatto incrementale dell'azione quando essa si aggiunge ad altre passate, presenti e, ragionevolmente prevedibili, azioni future;
- ✓ **coordinare e monitorare le iniziative delle singole Regioni** sulle attività derivanti dalle progettazioni che interessano il tema del cambiamento climatico in particolare approfondendo, gli aspetti relativi alla loro efficacia anche al fine di meglio ri-orientare la strategia di intervento verso politiche attive, innovative, in favore di soluzioni naturali per lo sviluppo di piani per la mitigazione dei cambiamenti, aumentando la resilienza degli ecosistemi;
- ✓ **sviluppare nel Monitoraggio una specifica attività relativa agli effetti dell'attuazione del Piano nelle aree della Rete Natura 2000** anche in relazione alle procedure di Valutazione di Incidenza attinenti alla successiva fase di valutazione;
- ✓ si raccomanda **il monitoraggio degli esiti delle misure di mitigazione** previste per la riduzione dei potenziali effetti negativi.

**DOVRANNO** inoltre essere prese in considerazione e dar seguito alle raccomandazioni, richieste di integrazioni e approfondimenti, oggetto delle Osservazioni dei Soggetti con Competenza Ambientale, pertinenti.